



## Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Asserzioni ambientali esplicite

Dossier n° 26 -  
10 luglio 2023

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva COM(2023)166</i>
Data di adozione	<i>22 marzo 2023</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Informazione del consumatore; pubblicità abusiva; impatto ambientale; marchio ecologico; etichettatura; economia verde; marketing verde; produzione sostenibile; diritto dei consumatori greenwashing</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnata alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>29 maggio 2023 – VIII (Ambiente) e X Commissione (Attività produttive)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>25 luglio 2023</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

### Oggetto e finalità della proposta

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 22 marzo, stabilisce norme in materia di **autodichiarazioni volontarie** relative all'**attestazione, comunicazione e verifica delle asserzioni ambientali** e dei **sistemi di etichettatura ambientale**. Obiettivo generale della iniziativa è quello di aumentare il livello di **tutela dell'ambiente**, contribuendo a:

- accelerare la transizione verso **un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra**;
- **proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing**;
- consentire ai consumatori di **contribuire all'accelerazione della transizione verde** prendendo **decisioni di acquisto** informate sulla base di **asserzioni e marchi ambientali credibili**;
- migliorare la **certezza del diritto** per quanto riguarda le **asserzioni ambientali** e le **condizioni di parità** nel mercato interno;
- stimolare la **competitività degli operatori economici** che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività e offrire **soluzioni meno**

**onerose per coloro che operano a livello transfrontaliero.**

L'espressione **greenwashing** si riferisce al complesso di strategie di comunicazione o di marketing perseguite da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.

Le disposizioni della **proposta** integrano, come *lex specialis*, quelle più generali contenute nella **proposta** di **direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde** mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione sulle pratiche commerciali sleali, che funge da *lex generalis*, stabilendo **norme più specifiche in materia di asserzioni ambientali**.

## **Contesto**

La proposta in esame è stata presentata unitamente a una **proposta di direttiva** riguardante norme comuni volte a **promuovere la riparazione dei beni**, volta a contribuire al consumo sostenibile e rafforzare l'economia circolare. Le due proposte costituiscono il **terzo pacchetto di proposte sull'economia circolare** nel quadro del *Green Deal* europeo.

Il primo e il secondo pacchetto sull'economia circolare sono stati adottati nei mesi di marzo e novembre 2022. Il **primo pacchetto** comprendeva la nuova **proposta** di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, la **strategia** dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari e la **proposta** di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il **secondo pacchetto** comprendeva la **proposta** di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la **comunicazione** sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili e la **proposta** di regolamento su una certificazione europea degli assorbimenti di carbonio.

Tali misure rispondono anche alle richieste che erano state formulate nel quadro della **Conferenza sul futuro dell'Europa**, che tra le proposte contenute nel **rapporto finale** ha chiesto una **maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti** (cfr. in particolare la proposta 5, su consumo, imballaggio e produzione sostenibili e la proposta 20, sulla definizione di norme nelle politiche ambientali).

Già nella **comunicazione** sul *Green Deal* la Commissione si era impegnata a garantire che i consumatori siano responsabilizzati a compiere scelte più informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica. A questo scopo si stabilisce l'impegno a contrastare le **asserzioni ambientali false**, garantendo agli acquirenti di ricevere informazioni **attendibili, comparabili e verificabili**, e così permettendo loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un **marketing ambientale fuorviante**. La necessità di contrastare il fenomeno del *greenwashing* è stata successivamente indicata come priorità sia nel **piano d'azione** per l'economia circolare sia nella **nuova agenda dei consumatori**.

Anche il **piano industriale del Green Deal**, di recente adozione, ha ribadito la necessità di consentire ai consumatori di compiere le loro scelte in base a informazioni trasparenti e attendibili sulla **sostenibilità, sulla durabilità e sull'impronta di carbonio dei prodotti** e sottolinea che la trasparenza del mercato agevola la diffusione di prodotti a zero emissioni nette con un livello superiore di prestazioni tecnologiche e ambientali.

## **Contenuto della proposta**

### **Ambito di applicazione della proposta**

L'**articolo 1** della proposta precisa che la direttiva si applica alle **asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti** riguardo a **prodotti** o nell'ambito di **pratiche commerciali tra imprese e consumatori**. Essa **non si applica** invece:

- ai **sistemi di etichettatura ambientale** e alle **asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di disposizioni europee già in vigore**, come ad esempio il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*);
- ad altre norme UE vigenti o future che stabiliscano le condizioni alle quali possono o devono essere formulate asserzioni ambientali esplicite relative a **determinati prodotti o**

### **professionisti;**

- a norme dell'Unione che stabiliscono **prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti** ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Le disposizioni della proposta **non si applicano** alle **microimprese** (che occupano **meno di 10 persone** e realizzano un **fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro**), salvo che queste desiderino ricevere un **certificato di conformità** dell'asserzione ambientale.

L'**articolo 2** esplicita le definizioni contenute nella proposta.

### **Obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali**

L'**articolo 3** stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché i **professionisti effettuino una valutazione** per attestare le asserzioni ambientali esplicite e **prevenire quelle ingannevoli**.

A questo scopo l'attestazione delle asserzioni esplicite deve svolgersi sulla base di una **valutazione conforme ai criteri minimi** prescelti che:

- si basi su **dati scientifici riconosciuti** e sulle conoscenze tecniche più avanzate;
- dimostri la rilevanza degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni da un punto di vista del ciclo di vita;
- tenga conto di tutti gli aspetti e gli impatti rilevanti per la valutazione delle prestazioni;
- specifichi se l'asserzione è relativa all'intero prodotto o solo a parti di esso, all'intero ciclo di vita o solo ad alcune fasi, a tutte le attività del professionista o solo a una parte di esse;
- dimostri che l'asserzione non è equivalente a quanto già previsto dalla legge;
- fornisca informazioni sul fatto che le prestazioni ambientali del prodotto sono significativamente migliori rispetto alla pratica comune;
- individui se il raggiungimento di un risultato positivo porti a peggioramenti significativi di un altro impatto;
- implichi la segnalazione trasparente delle compensazioni del gas a effetto serra;
- includa informazioni primarie e secondarie precise.

L'**articolo 4** stabilisce ulteriori obblighi in materia di **asserzioni comparative**, che affermano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista abbiano **impatti ambientali maggiori o minori**, o prestazioni ambientali migliori o peggiori, rispetto ad altri prodotti o professionisti. Tali obblighi sono:

- l'uso di **informazioni equivalenti** per la valutazione degli impatti, degli aspetti o delle prestazioni ambientali dei prodotti a raffronto;
- l'uso di dati generati od ottenuti in modo equivalente per i prodotti o i professionisti a raffronto;
- la considerazione delle **stesse fasi lungo la catena del valore** per i prodotti e i professionisti a raffronto, garantendo al contempo che siano considerate le fasi più importanti;
- la considerazione degli stessi impatti, aspetti o prestazioni ambientali per i prodotti e i professionisti a raffronto, garantendo al contempo che siano considerati gli impatti, gli aspetti o le prestazioni più significativi;
- l'utilizzo di ipotesi coerenti ai fini del raffronto;
- per le comparazioni sul miglioramento degli impatti (raffronto con una versione precedente del prodotto), l'inclusione di una spiegazione e l'indicazione dell'anno con cui avviene il raffronto.

Alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti delegati al fine di integrare gli obblighi di attestazione** previsti per alcuni tipi di asserzioni. In linea di principio, tali atti delegati dovrebbero seguire i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato, per consentire l'attribuzione di priorità alle asserzioni che tendono a ingannare i

consumatori. Tuttavia per alcuni tipi di asserzioni si prevede la possibilità che la Commissione **agisca in via preventiva**.

### **Obblighi di comunicazione delle asserzioni ambientali**

L'**articolo 5** interviene in merito alla questione della **mancanza di informazioni attendibili** sulle **caratteristiche ambientali** dei prodotti nelle asserzioni ambientali formulate dai professionisti. In particolare, si stabilisce che, quando comunicate, **tutte le asserzioni**:

- debbano riguardare **solo** gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali **valutati conformemente agli obblighi in materia di attestazione stabiliti nella proposta** e indicati come rilevanti per il relativo prodotto o professionista;
- ove pertinente per l'asserzione, debbano **includere le informazioni sull'uso appropriato che i consumatori possono fare** del prodotto al fine di ridurre gli impatti ambientali;
- debbano essere **corredate delle informazioni che le attestano** (comprese quelle sul prodotto o sulle attività del professionista; gli aspetti, gli impatti o le prestazioni menzionati nell'asserzione; se pertinenti, le norme internazionali riconosciute; studi e calcoli di riferimento; modalità di realizzazione dei miglioramenti oggetto dell'asserzione; il certificato di conformità e le coordinate del verificatore).

Anche per tali disposizioni si prevede che la Commissione possa **adottare atti delegati** al fine di **integrare gli obblighi di comunicazione** per alcuni tipi di asserzioni, se necessario ai fini dell'integrazione delle norme supplementari sull'attestazione adottate ai sensi dell'articolo 3.

L'**articolo 6** afferma che le **asserzioni comparative** relative al **miglioramento di un impatto ambientale di un prodotto rispetto a un altro prodotto dello stesso professionista**, o che il professionista **non vende** più ai consumatori, devono basarsi su un **comprovato miglioramento significativo raggiunto negli ultimi cinque anni**.

### **Disposizioni relative ai marchi ambientali e ai sistemi di etichettatura ambientale**

L'**articolo 7** garantisce che i **marchi rispettino le prescrizioni** già stabilite negli articoli precedenti e che questi **siano sottoposti a verifica** conformemente all'articolo 10. Si prevede inoltre che **solo i marchi assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale**, istituiti a norma del diritto dell'UE, possano attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

L'**articolo 8** fornisce ulteriori precisazioni sulle **prescrizioni in materia di sistemi di etichettatura ambientale** in materia di:

- requisiti di **trasparenza e accessibilità delle informazioni** sulla proprietà, sull'organo decisionale e sugli obiettivi;
- **criteri alla base dell'assegnazione dei marchi**, sviluppati da esperti e rivisti dai portatori di interessi;
- esistenza di un **meccanismo di reclamo e risoluzione**;
- procedure di **gestione della non conformità e possibilità di ritiro o sospensione del marchio** in caso di persistente e flagrante non conformità.

Il medesimo **articolo 8** introduce, inoltre, **disposizioni aggiuntive per contrastare la proliferazione dei sistemi di etichettatura** e la confusione dei consumatori, in particolare: il **divieto di istituire nuovi sistemi pubblici nazionali o regionali**; una **procedura di convalida per i nuovi sistemi istituiti da operatori privati** dell'UE e di Paesi terzi, che dovrebbero essere valutati dalle autorità nazionali e convalidati solo se dimostrano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale e considerazione degli impatti ambientali, nonché in termini di gruppo di prodotti o settore e capacità di sostenere la transizione verde delle PMI rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali.

I nuovi sistemi pubblici di **Paesi terzi che intendono operare nel mercato dell'Unione** devono rispettare le prescrizioni della presente proposta e sono soggetti a **notifica e approvazione preventiva** da parte della Commissione, per garantire che forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, considerazione degli impatti ambientali, gruppi di prodotti o settori.

L'**articolo 9** stabilisce le prescrizioni in materia di **riesame ed aggiornamento delle asserzioni ambientali** da parte dei professionisti, da effettuarsi se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso **entro cinque anni**.

### **Verifica ex ante delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura**

L'**articolo 10** prevede che **l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni e dei marchi ambientali dovranno essere sottoposte a verifica da parte da un organismo terzo** (il "verificatore") e da questo **certificate** come conformi alle prescrizioni della direttiva prima che l'asserzione venga utilizzata in una comunicazione commerciale.

Il **certificato di conformità** rilasciato dall'organismo verificatore sarà **riconosciuto in tutta l'UE** e consentirà alle imprese di **utilizzare l'asserzione in una comunicazione commerciale** rivolta ai consumatori in tutto il mercato interno. Il certificato fornirà inoltre alle imprese la **certezza che la loro asserzione certificata non sarà contestata** dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare un **atto di esecuzione che specifichi il formato** del certificato di conformità delle asserzioni.

L'**articolo 11** stabilisce che il "**verificatore**" deve essere un **organismo indipendente ufficialmente accreditato, libero da conflitti di interesse** che ostacolerebbero l'indipendenza del suo giudizio e caratterizzato dal massimo dell'integrità professionale. Il verificatore deve disporre delle **competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie** per effettuare le verifiche, nonché di un numero sufficiente di personale adeguato che osservi il segreto professionale.

### **Piccole e medie imprese**

L'**articolo 12** prevede che gli Stati membri adottino **misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese** nell'applicare le prescrizioni della direttiva. Le misure comprendono almeno **orientamenti**, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere: a) **sostegno finanziario**; b) **accesso a finanziamenti**; c) **formazione specializzata** per i dirigenti e il personale; d) **assistenza tecnica e organizzativa**.

### **Applicazione delle disposizioni**

L'**articolo 13** prevede che **ciascuno Stato membro** designi una o più **autorità competenti responsabili** dell'applicazione delle disposizioni contenute nella nuova direttiva. Nel caso in cui sul loro territorio siano designate **più autorità competenti**, gli Stati membri dovranno chiarire i compiti di ciascuna di esse e stabilire gli opportuni meccanismi di **comunicazione e coordinamento**.

L'**articolo 14** prevede che alle **autorità competenti** sia conferito il potere di: accedere alle informazioni pertinenti relative a una violazione; richiedere l'accesso alle informazioni pertinenti al fine di accertare l'esistenza di una **violazione**; avviare indagini o procedimenti; esigere che i professionisti adottino misure correttive e agiscano per porre fine a una violazione; adottare provvedimenti ingiuntivi, se del caso, e irrogare sanzioni.

In base all'**articolo 15** le medesime autorità hanno anche la responsabilità di effettuare **controlli periodici** sul mercato dell'UE delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati (sulla base di relazioni disponibili al pubblico) e valutare quelli tra questi che presentano un **rischio di violazione**.

L'**articolo 16** descrive i **meccanismi di gestione dei reclami** e le **condizioni** di accesso alla giustizia.

L'**articolo 17** definisce una serie di obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nella definizione del proprio **regime sanzionatorio**. La sanzione – **effettiva, proporzionata e dissuasiva** - deve dipendere dalla natura, dalla gravità, dalla portata e dalla durata della violazione, dal suo carattere (intenzionale o negligente), dalla capacità finanziaria della parte responsabile, dai benefici economici derivanti dalla violazione e da eventuali violazioni precedenti o da altri fattori aggravanti e considerare anche le sanzioni già applicate in altri Stati membri per la stessa violazione.

Le sanzioni e le misure in caso di violazione della direttiva devono comprendere: a) **ammende e sanzioni pecuniarie** (pari almeno al 4% del fatturato annuo del professionista) che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute; b) la **confisca dei proventi** percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati; c) **l'esclusione temporanea**, per un periodo massimo di **12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici**.

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono, rispettivamente, le procedure **per l'esercizio dei poteri delegati ed esecutivi**.

L'**articolo 20** stabilisce gli **obblighi di monitoraggio**, che si basano su una panoramica delle asserzioni e dei marchi ambientali irregolari forniti dagli Stati membri. Ogni due anni l'Agenzia europea dell'ambiente pubblicherà una relazione che valuta l'evoluzione delle asserzioni ambientali in ciascuno Stato membro e nell'Unione nel suo complesso.

L'**articolo 21** prevede che la Commissione proceda **dopo 5 anni** dalla data del recepimento della direttiva (attualmente previsto entro 18 mesi dalla entrata in vigore) ad una sua **valutazione**, con la possibilità di presentare una proposta per la sua modifica.

## **Valutazione d'impatto ed opzioni regolative**

La proposta non è corredata da una **valutazione d'impatto specifica**, ma è basata sulla **valutazione d'impatto** della proposta di direttiva della Commissione sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (*cosiddetta lex generalis*). Tale valutazione d'impatto individua in particolare per quanto riguarda la questione delle asserzioni ambientali un problema, articolato in due sottoproblemi:

- Problema: i consumatori si trovano a far fronte a pratiche commerciali ingannevoli legate alla sostenibilità dei prodotti.
  1. Sottoproblema: i consumatori si trovano confrontati ad asserzioni ambientali poco chiare o poco circostanziate (*greenwashing*) dalle imprese.
  2. Sottoproblema: i consumatori si trovano confrontati a marchi di sostenibilità non sempre trasparenti o credibili.

Tale **valutazione di impatto** ha rilevato che il **53,3% delle asserzioni ambientali** esaminate nell'UE è **vago, fuorviante o infondato** e che il **40% era del tutto infondato**. Ha quindi evidenziato come la **mancanza di norme comuni** per le imprese che presentano autodichiarazioni ambientali volontarie apra la strada al *greenwashing* e crei condizioni di disparità nel mercato dell'UE, a scapito delle imprese realmente sostenibili.

La Commissione indica come tali risultati siano stati confermati anche da un'indagine a tappeto eseguita a novembre 2020 dalle **autorità di cooperazione** per la tutela dei

consumatori, per la quale su un totale di 344 dichiarazioni di sostenibilità valutate, le autorità hanno concluso che **in oltre metà dei casi (57,5 %) il professionista non ha fornito elementi sufficienti per consentire la valutazione dell'esattezza della dichiarazione.**

Nella relazione illustrativa della proposta la Commissione indica che, sulla base di un'analisi multicriterio, integrata da un'analisi costi-benefici e da una valutazione qualitativa della proporzionalità delle varie opzioni considerate, è stata **proposta una combinazione di due opzioni strategiche** prescelte per affrontare tali problemi:

1. **Divieto delle asserzioni ambientali** che non rispettano una serie di **criteri minimi**. Tale opzione garantirebbe la tutela dei consumatori dal *greenwashing*, dal momento che l'autore delle asserzioni sarebbe tenuto a soddisfare una norma specifica. Faciliterebbe altresì il controllo del rispetto delle norme da parte delle autorità di tutela dei consumatori.
2. **Divieto dei marchi di sostenibilità** che non rispettano **i requisiti minimi di trasparenza e credibilità**. Tale opzione proteggerebbe i consumatori dall'essere fuorviati da tali marchi e strumenti.

Sono state, inoltre, individuate le misure aggiuntive seguenti al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle norme dell'UE in materia di asserzioni ambientali:

- istituzione di **un meccanismo di verifica** per facilitare l'attuazione e l'applicazione delle norme che garantiscono il rispetto dei criteri minimi di attestazione delle asserzioni, la creazione di condizioni di parità nel mercato dell'UE, nonché una maggiore certezza del diritto e minori oneri per le imprese che operano nel mercato unico;
- **uso di punteggi aggregati sugli impatti ambientali limitato** alle asserzioni ambientali, compresi i marchi, stabilite **solo a livello dell'UE**;
- possibilità di **escludere le microimprese** dagli obblighi di attestazione e dalle norme collegate in materia di comunicazione, al fine di evitare impatti sproporzionati sui professionisti più piccoli;
- **limitazione della proliferazione dei marchi ambientali** e concentrazione degli sforzi sulla diffusione dei sistemi pubblici esistenti e sull'elaborazione di obblighi in materia di assegnazione di marchi a livello dell'UE per il mercato unico.

La Commissione ricorda che **nei lavori preparatori** relativi alla proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali, era stata valutata la possibilità di **utilizzare una metodologia standard per attestare la veridicità delle asserzioni ambientali**, prescrivendo un **unico metodo come l'impronta ambientale** per attestare tutte le asserzioni ambientali. Ha però concluso che **prescrivere un unico metodo come l'impronta ambientale** come metodologia standard per attestare tutte le asserzioni ambientali **non sarebbe adeguato** e comporterebbe il rischio che le imprese non siano in grado di comunicare gli aspetti o le prestazioni ambientali pertinenti in relazione ai loro prodotti o attività.

Per tali motivi e sulla base di quanto emerso dalla consultazione, da una valutazione interna delle implicazioni in termini di oneri per le imprese e da ulteriori scambi con i portatori di interessi, **l'opzione di utilizzare una metodologia standard non è stata considerata**; si è invece ritenuto opportuno adottare un **approccio più flessibile** basato sull'opzione strategica di definire una serie di **criteri e requisiti minimi per le asserzioni ambientali e i marchi di sostenibilità**.

## **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'**articolo 114** del Trattato sul funzionamento dell'UE (**TFUE**), che prevede la possibilità di adottare misure per il **ravvicinamento** delle **disposizioni** legislative, regolamentari ed amministrative **degli Stati membri** che hanno per **oggetto** l'instaurazione e il funzionamento del **mercato interno**.

Nella relazione illustrativa della proposta si rileva che gli **obblighi diversi imposti** dalla legislazione nazionale o da iniziative private in materia di asserzioni ambientali creano un **onere inutile a carico delle imprese** che effettuano **operazioni transfrontaliere**, influenzando sulla loro **capacità di operare nel mercato interno** nonché sulla **capacità dei consumatori di individuare le asserzioni ambientali attendibili** e di prendere decisioni di acquisto ottimali nel mercato interno.

La proposta, a giudizio della Commissione, mira pertanto a **garantire il funzionamento del mercato interno** per gli attori economici che vi operano e per i consumatori che si affidano alle asserzioni ambientali, prevedendo misure che **aumenteranno il livello di protezione dell'ambiente, evitando la frammentazione del mercato** dovuta alla **presenza di approcci nazionali divergenti**.

Si osserva che, secondo la giurisprudenza della **Corte di Giustizia**, il ricorso a questa disposizione quale base giuridica di un atto è giustificato soltanto laddove esso sia volto **primariamente ed effettivamente** alla rimozione di **ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi**, ovvero all'**eliminazione di sensibili distorsioni della concorrenza**.

In particolare, l'intervento dell'UE su tale base giuridica deve essere giustificato dalla necessità di rimuovere **divergenze** tra gli Stati membri tali da **ostacolare le libertà fondamentali** e da incidere **direttamente sul funzionamento del mercato interno**.

Pertanto una **semplice disparità** tra le normative nazionali non appare sufficiente a giustificare il ricorso all'art. 114. Secondo la giurisprudenza, occorre la sussistenza di una **distanza** tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri tale da poter ostacolare effettivamente il funzionamento del mercato interno.

Il ricorso all'articolo 114 del TFUE è possibile anche in una prospettiva di **prevenzione**, quando l'intervento dell'UE sia volto ad evitare l'insorgere di **futuri ostacoli agli scambi** dovuti all'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali, a patto che l'insorgere di tali ostacoli sia **probabile** e la misura proposta si prefigga di prevenirli.

L'**articolo 114** del TFUE non conferisce dunque al legislatore europeo una **competenza generale** a disciplinare il mercato interno o a perseguire prevalentemente **finalità non direttamente riconducibili al suo funzionamento**.

## **Sussidiarietà**

Nella **relazione illustrativa** che accompagna la proposta si motiva la necessità dell'intervento, rilevando come un **quadro comune di norme** sulle asserzioni ambientali sia fondamentale per garantire **condizioni di parità per gli operatori economici**, aumentando il livello di protezione dell'ambiente. Se gli **Stati membri agissero singolarmente**, otterrebbero un livello di protezione dell'ambiente non ottimale, con il rischio che vengano adoperati altri sistemi concorrenti basati su **metodi e approcci diversi**.

Ciò causerebbe la frammentazione del mercato interno, distorcendo le condizioni della concorrenza e rendendo necessaria la modifica delle asserzioni ogniqualvolta si attraversano le frontiere interne. Questo scenario, a sua volta, porterebbe a una situazione di **incertezza del diritto, aumenterebbe i costi di conformità** e la **concorrenza sleale** nel mercato unico, minandone il suo funzionamento efficace.

La relazione osserva pertanto che l'esistenza di norme armonizzate per le asserzioni ambientali costituisca un importante **valore aggiunto**, comportando **costi inferiori** per i governi e il settore privato.

La Commissione europea ricorda al riguardo che **dalle risposte fornite dai portatori di interessi** nella fase di predisposizione della direttiva è emerso un **sostegno** particolarmente forte a **favore di un approccio comune a livello di UE** alla fornitura di informazioni sulla sostenibilità ai consumatori, in grado di **limitare la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli**.

## Proporzionalità

A giudizio della Commissione, le misure previste nella proposta di direttiva si limitano a **quanto necessario per consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e promuovere il consumo sostenibile** sulla base di informazioni attendibili e verificate.

Nella relazione illustrativa si evidenzia, più in dettaglio, come la **proporzionalità dei criteri generali per le asserzioni ambientali** sia garantita dall'introduzione di **obblighi uniformi** che le **imprese sono tenute a rispettare** al momento della formulazione delle asserzioni. La proposta non impone, invece, alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili.

La Commissione evidenzia inoltre che un **numero limitato di prescrizioni uniformi** garantisce **trasparenza e credibilità** dei marchi nei confronti degli utenti e che gli enti che gestiscono i **marchi** ambientali e le imprese non debbano sostenere costi **sproporzionati**.

### Scelta dell'atto giuridico

Il ricorso alla **direttiva**, ad avviso della Commissione è motivato dal fatto che essa è **lo strumento più adeguato** alla luce del **quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione** e dei meccanismi di applicazione istituiti dagli Stati membri, considerata anche la finalità di garantire la tutela dei consumatori in un settore già regolamentato da direttive.

### Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è stata assegnata alla **Commissione Mercato interno e consumatori (IMCO)** del **Parlamento europeo** il 3 maggio 2023.

### Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame dell'atto risulta **completato** dal **Senato ceco** e dai **Parlamenti irlandese e lituano** mentre è stato **avviato** dai Parlamenti **danese, finlandese, lettone**, slovacco e **svedese** nonché dalle due Camere del Parlamento **polacco**, dalla **Camera dei rappresentanti belga** e dal **Bundestag tedesco**.

